

COMUNE DI AYMAVILLES



REGOLAMENTO

**per il commercio
su aree pubbliche**



COMUNE DI AYMAVILLES

INDICE

CAPITOLO I – disposizioni generali	PAG.	1
ART. 1 – PRESCRIZIONI GENERALI		1
CAPITOLO II – ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE	PAG.	2
ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA		2
ART. 3 – ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI		2
ART. 4 – POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI		2
CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	PAG.	4
ART. 5 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	4	
ART. 6 – REVOCA DEL POSTEGGIO		4
ART. 7 – MIGLIORIE		4
CAPITOLO IV – VIABILITÀ	PAG.	5
ART. 8 – AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI		5
ART. 9 – CIRCOLAZIONE INTERNA		5
CAPITOLO V – ORARIO	PAG.	6
ART. 10 – ORARIO DI VENDITA		6
CAPITOLO VI – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	PAG.	7
ART. 11 – DISCIPLINA GENERALE		7
ART. 12 – VENDITORI ABITUALI - DEFINIZIONE		7
ART. 13 – CRITERI DI PRIORITÀ		7
ART. 14 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA		7
ART. 15 – VENDITORI OCCASIONALI - DEFINIZIONE		8
ART. 16 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI		8
CAPITOLO VII – DISCIPLINA DELLE VENDITE	PAG.	9
ART. 17 – AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA		9
ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE		9
ART. 19 – DIVIETO PER I COMMERCIANTI		9
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI		10
CAPITOLO VIII – PRODUTTORI AGRICOLI	PAG.	11
ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI		11
ART. 22 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI	11	
CAPITOLO IX – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO	PAG.	12
ART. 23 – CASI DI DECADENZA		12
CAPITOLO X – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	PAG.	13
ART. 24 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE		13
CAPITOLO XI – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	PAG.	14
ART. 25 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE		14
CAPITOLO XII – NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA	PAG.	15
ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI		15
ART. 27 – VENDITA DI GENERI ALIMENTARI		15
ART. 28 – OPERAZIONI DI PULIZIA		15

CAPITOLO XIII – RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI POSTEGGIO	PAG. 16
ART. 29 – SPOSTAMENTO DEL MERCATO	16
ART. 30 – VENDITORI OCCASIONALI	16
CAPITOLO XIV – SANZIONI	PAG. 17
ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI	17
CAPITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG. 18
ART. 32 – FURTI ED INCENDI	18
ART. 33 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI	18

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Prescrizioni generali)

1. Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Aymavilles è disciplinato:
 - ◆ dal titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - ◆ dalla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)";
 - ◆ dai regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità;
 - ◆ dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.

2. La vigilanza del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPITOLO II

Zone di mercato e limiti di occupazione

Art. 2

(Modalità di svolgimento del commercio su area pubblica)

1. Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa, si istituisce un mercato settimanale annuale in un'area pari a mq. 648.

2. Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

a) SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE PER 10 (DIECI) ANNI;

- MERCATO

periodo	annuale
giorno	domenica
luogo	piazza antistante la chiesa parrocchiale di Cristo Re
posti assegnati	9
settore	misto
posti per gli agricoltori	2

b) SU QUALSIASI AREA PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

- POSTEGGIO FUORI MERCATO

Non si istituiscono spazi per tale tipologia

c) FIERE

Non si istituiscono spazi per tale tipologia

3. I posteggi non sono provvisti di sistema di allaccio alla fognatura, acque ed energia elettrica.

4. La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi con relativa numerazione e misura è individuata nella planimetria in allegato al presente regolamento.

Art. 3

(Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati)

1. E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e del Capo III della Legge Regionale n. 20/1999, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica degli artt. 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

Art. 4

(Posteggio e relative dimensioni)

1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

2. Si intende inoltre:

- a) per fronte il lato del banco a contatto del pubblico;
- b) per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore;
- c) per fianchi i restanti lati.

3. Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

N. POSTEGGIO	DIMENSIONI		SUPERFICIE
1	6,50*	4,00	26,00
2	7,15	4,00	28,60
3	7,15	4,00	28,60
4	7,15	4,00	28,60
5	7,15	4,00	28,60
8	7,60	4,00	30,40
9	6,00	4,00	24,00
10	6,00	4,00	24,00
11	6,00	4,00	24,00
<i>per gli agricoltori, singoli produttori diretti</i>			
N. POSTEGGIO	DIMENSIONI		SUPERFICIE
6	4,00	4,00	16,00
7	4,00	4,00	16,00

4. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

5. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

6. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

7. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

* retro mt. 5,50

CAPITOLO III

Autorizzazioni amministrative

Art. 5

(Rilascio autorizzazioni amministrative)

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

2. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

3. Ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20, il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- f) ordine cronologico di spedizione.

Art. 6

(Revoca del posteggio)

1. Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

Art. 7

(Migliorie)

1. I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

2. L'avviso di posti disponibili verrà esposto nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 (dieci) giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'art. 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

CAPITOLO IV

Viabilità

Art. 8

(Area destinata alla sosta dei veicoli)

1. La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

Art. 9

(Circolazione interna)

1. Il Sindaco, con apposite ordinanze, disciplinerà la circolazione interna nel mercato.
2. I commercianti che non hanno il posto assegnato non possono entrare con i propri veicoli nell'area del mercato senza il benestare degli Agenti di Polizia Municipale operanti in loco.

CAPITOLO V

Orari

Art. 10 *(Orario di vendita)*

1. Ai sensi e per effetto dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in sede fissa oppure su area pubblica, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

Periodo invernale dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Periodo estivo dalle ore 7,30 alle ore 13,00

(per periodo estivo si intende il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale)

2. Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non venga occupato rispettivamente nel periodo estivo entro le ore 8,00 e nel periodo invernale entro le ore 8,30, il posteggio si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 16 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

3. In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non abitudinario, all'Ufficio di Polizia Municipale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Agenti operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire da 30 (trenta) minuti prima dell'inizio dell'apertura del mercato. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro le ore 13,30.

4. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e le stesse non rientrano nel novero dei quattro mesi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

5. Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

CAPITOLO VI

Assegnazione dei posteggi

Art. 11 *(Disciplina generale)*

1. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle legge e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 12 *(Venditori abituali - Definizione)*

1. Sono definiti venditori abituali gli operatori commerciali ai quali è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

2. La concessione avrà durata decennale e sarà automaticamente rinnovata.

Art. 13 *(Criteri di priorità)*

1. Nel caso si rendesse necessario provvedere alla riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 verranno formate quattro distinte graduatorie sulla base delle classi di superficie di occupazione precedentemente occupate:

- a) superfici fino a mq. 24,00
- b) superfici fino a mq. 26,00
- c) superfici fino a mq. 28,60
- d) superfici fino a mq. 30,40

2. I posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità.

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Aymavilles: sarà cura del soggetto interessato dimostrare il possesso del requisito, mediante l'esibizione di ricevute di pagamento del suolo pubblico;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

Art. 14 *(Assegnazione dei posteggi: graduatoria)*

1. Al fine di stilare la graduatoria, verrà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, da un Agente di Polizia Municipale, da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.

2. La graduatoria verrà affissa all'albo pretorio e presso le aree di mercato. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta verrà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

Art. 15
(Venditori occasionali - Definizione)

1. Sono definiti venditori occasionali coloro che non sono assegnatari di posteggio in via continuativa.
2. Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

Art. 16
(Assegnazione giornaliera dei posti vacanti)

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del presente regolamento.
2. La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente e sarà esposta all'albo comunale.
3. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
4. I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti.
5. Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.
6. I venditori che non occupino o rifiutino il posto loro assegnato vengono considerati assenti.
7. E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO VII

Disciplina delle vendite

Art. 17

(Ammissione alle zone di mercato per la vendita)

1. Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.
2. Dovranno essere in regola con le norme tutti coloro che intendono effettuare vendite in qualsivoglia occasione.

Art. 18

(Obblighi a carico del commerciante)

1. Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo.
2. Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

Art. 19

(Divieti per i commercianti)

1. E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.
2. E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.
3. Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.
4. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria.
5. Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.
6. E' vietata la circolazione ed il posteggio di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.
7. In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

Art. 20
(Disposizioni finali)

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza ed ogni altro aspetto.
2. In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

CAPITOLO VIII

Produttori agricoli

Art. 21 *(Disposizioni generali)*

1. Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

Art. 22 *(Assegnazione dei posti agli agricoltori)*

1. Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori vengono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità.

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessione di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

2. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

CAPITOLO IX

Decadenza dall'assegnazione del posteggio

Art. 23
(Casi di decadenza)

1. In considerazione del fatto che viene istituito un mercato a carattere annuale, la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 20/1999, qualora il posteggio non venga utilizzato per 17 giorni salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 20/1999, dovranno pervenire all'Ufficio di Polizia Municipale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.
3. Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.
4. Non saranno considerate assenze ai fini dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 20/1999, le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato saranno dichiarate impraticabili per eventi eccezionali, su disposizione del Sindaco o degli Agenti della Polizia Municipale.

CAPITOLO X

Autorizzazioni temporanee

Art. 24 *(Autorizzazioni temporanee)*

1. In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

CAPITOLO XI

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 25

(Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato ad una distanza a raggio di mt. 100 nelle aree ove di cui all'art. 2 nel giorno di mercato per tutta la durata dello stesso e nelle aree di svolgimento della manifestazione autorizzata ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche".

2. Per motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 100 metri da servizi igienici e a m. 200 da eventuali depositi di rifiuti.

3. Per ragioni di decoro e di tutela della quiete è inoltre vietato esercitare l'attività di commercio itinerante ad una distanza inferiore a m. 200 dal perimetro del cimitero.

4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi nelle immediate vicinanze delle scuole; tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 15,00. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

5. Il Sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali.

6. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

CAPITOLO XII

Norme sanitarie e nettezza urbana

Art. 26 *(Disposizioni generali)*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 27 *(Vendita di generi alimentari)*

1. Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

2. La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerare e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.

3. I banchi di vendita di generi ittici devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.

4. Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

5. Tali disposizioni sono valide anche per gli autobanchi e per tutte le occasioni di commercio su aree pubbliche.

Art. 28 *(Operazioni di pulizia)*

1. I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

3. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

4. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.

5. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

CAPITOLO XIII

Riscossioni dei diritti di posteggio

Art. 29 *(Spostamento del mercato)*

1. L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

Art. 30 *(Venditori occasionali)*

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali verrà riscosso giornalmente dagli Agenti di Polizia Municipale mediante versamento del denaro nelle mani degli stessi.

2. I bollettari di riscossione saranno sottoposti ad opportuni controlli da parte del civico Ufficio Ragioneria.

3. Il mancato pagamento del canone di cui al comma 1 darà luogo all'espulsione immediata dal mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattiva del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XIV

Sanzioni

Art. 31 *(Disposizioni generali)*

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 144 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XV

Disposizioni finali

Art. 32 *(Furti ed incendi)*

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

Art. 33 *(Riferimento alle leggi)*

1. Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti.